



**ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**  
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Alle Aziende Associate

8 gennaio 2025

Info/02.25/ALBO GESTORI: nuove delibere (geolocalizzazione, abrogazione cat. 3-bis e su cosa si può trasportare con iscrizioni cat. 4 e 5)

**ALBO GESTORI AMBIENTALI**  
**PUBBLICAZIONE DELIBERE SU GEOLOCALIZZAZIONE, ABROGAZIONE CAT.**  
**3BIS, CHIARIMENTI SU COSA SI PUO' TRASPORTARE CON CAT. 4 E 5**

Si informa che 'Albo Gestori Ambientali ha pubblicato le seguenti quattro delibere, firmate il 19 dicembre 2024 riguardanti, rispettivamente:

**Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024** recante “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 **relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi** ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”;

**Deliberazione n. 4 del 19 dicembre 2024** recante “**Abrogazione della categoria 3-bis** dell’Albo nazionale gestori ambientali”;

**Deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024** recante “Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (**sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015**)”, per adeguarla alle intervenute modifiche normative riguardanti, in particolare, quanto disposto dalla Legge n. 166/2024

**Questa Deliberazione in stabilisce cosa si può trasportare con l’iscrizione rispettivamente alle categorie 4 e 5 dell’Albo:**

**Deliberazione n. 6 del 19 dicembre 2024** recante “Modulistica per la comunicazione dell’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata di cui all’articolo 16 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120 (**sostituzione della deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017**).

Si riporta di seguito una sintesi dei principali contenuti di ciascuna Deliberazione e le Deliberazioni appena pubblicate.

**ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**  
**SINTESI DELIBERE n. 3/2024, 4/2024, 5/2024 e 6/2024**

**a) Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 su sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi**

Con la presente Deliberazione - disponibile qui - l'Albo, ha provveduto ad aggiornare i requisiti minimi di idoneità tecnica per lo svolgimento delle attività di cui alla categoria 5 (raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi) sulla base delle nuove disposizioni normative introdotte dal DM n. 59/2023 ("Decreto RENTRI") e del recente decreto direttoriale del MASE n. 253 del 12 dicembre 2024 adeguandone anche la modulistica per la richiesta di iscrizione e definendone le tempistiche per le nuove iscrizioni e per l'adeguamento delle iscrizioni già in essere.

L'articolato prevede infatti che:

- i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI **che trasportano i rifiuti speciali pericolosi, iscritti nella categoria 5 dell'Albo, garantiscono sugli autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi la presenza di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato**, (come richiamati nel Decreto direttoriale n. 253/2024 e riportato in allegato "B" alla deliberazione in oggetto) **che rappresenta requisito di idoneità tecnica** (ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera b) del DM n. 120/2014, per gli autoveicoli iscritti all'Albo in categoria 5 per il solo trasporto dei rifiuti speciali pericolosi;
- il requisito di idoneità tecnica deve essere attestato **mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante** secondo il modello riportata all'allegato "A" della Deliberazione in oggetto;
- l'invio della dichiarazione sostitutiva **deve avvenire per via telematica tramite AGEST a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025.**

**b) Deliberazione n. 4 del 19 dicembre 2024 su abrogazione della categoria 3-bis dell'albo**

Con la presente Deliberazione - disponibile qui - l'Albo ha provveduto **ad abrogare le Deliberazioni n. 1 del 19 maggio 2010 e n. 2 del 6 febbraio 2019 recanti le modalità di iscrizione all'Albo per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.**

L'abrogazione è stato un atto necessario dell'Albo per dar seguito a quanto contenuto nella Legge n. 166/2024 che ha disposto che **"le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."** (comma 7) e **"i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati"**.

**c) Deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024 su autotrasporto di merci con iscrizioni alle categorie 4 e 5 dell'Albo (sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015)**

Con la presente Deliberazione - disponibile qui - l'Albo sostituisce la Deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 per adeguarla alle intervenute modifiche normative riguardanti, in particolare, quanto disposto dalla Legge n. 166/2024

**La Deliberazione in oggetto stabilisce quindi cosa si può trasportare con l'iscrizione rispettivamente alle categorie 4 e 5 dell'Albo:**

**• ISCRIZIONE CAT. 5:**

**L'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 5 può, trasportare:**

- i rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore;
- i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa risulti essere nuovo produttore di cui alla categoria 4 o produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;
- i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti.

**L'impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 5 può trasportare:**

- rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore;
- i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti.

**• ISCRIZIONE CAT. 4:**

**L'impresa autorizzata all'esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 4 può, trasportare:**

- i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa risulti essere nuovo produttore;
- i rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l'impresa risulti essere produttore iniziale.

**L'impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell'articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 4 può trasportare:**

- i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei quali l'impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all'impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione è riportata l'attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l'autorizzazione o l'iscrizione degli impianti;
- i rifiuti speciali non pericolosi di cui l'impresa risulti essere nuovo produttore;
- rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui l'impresa risulti essere produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis.

Relativamente alla domanda d'iscrizione e di variazione dell'iscrizione la Deliberazione in oggetto prevede che:

- la parte relativa alle categorie del trasporto dei rifiuti di cui al modello di domanda d'iscrizione, con procedura ordinaria, contenuto nell'allegato "A" alla deliberazione n. 2 del 3 settembre 2014 (riferimento riportato nella norma, ma ricordiamo che tale delibera è stata abrogata dalla deliberazione n. 2 del 22 febbraio 2017) è sostituita con il modello allegato sotto la lettera "A" alla 2 presente deliberazione;
- le imprese già iscritte nelle categorie 4 e 5 che intendono richiedere l'adeguamento dell'iscrizione alle disposizioni di cui alla presente deliberazione presentano domanda di variazione utilizzando il modello allegato sotto la lettera "B";
- è abrogata la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 16 settembre 2015.

**d) Deliberazione n. 6 del 19 dicembre 2024 su "modulistica per la comunicazione dell'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all'albo, con procedura semplificata di cui all'articolo 16 del DM n. 120/2014 (sostituzione della deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017).**

Con la presente Deliberazione - disponibile qui - l'Albo sostituisce la Deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017 per adeguarla alle intervenute modifiche normative riguardanti, in particolare, quanto disposto dalla Legge n. 166/2024 che ha stabilito che "le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152." La Deliberazione in oggetto, pertanto, stante la necessità di adeguare la normativa dell'Albo nazionale gestori ambientali alle intervenute modifiche normative, riscrive la modulistica per la comunicazione dell'iscrizione e rinnovo dell'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 1, lettera b), del DM n. 120/2014, con i modelli riportati, rispettivamente, agli Allegati A e B della stessa Deliberazione.